

## NOTA INFORMATIVA N. 16/2017

### REVISIONE DELLE PERCENTUALI DI IMPOSIZIONE DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE.

*A fronte della diminuzione dell'aliquota ires al 24% viene aumentata l'imposizione ai percettori di dividendi o plusvalenze, ai fini mantenere inalterata la tassazione finale complessiva in capo ai soci persone fisiche.*

#### 1. La revisione delle percentuali di concorso al reddito per dividendi, plusvalenze e minusvalenze a seguito della riduzione dell'aliquota ires

Il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito dei dividendi e delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate detenute da privati e da partecipazioni, qualificate e non, detenute da imprenditori individuali e società di persone.

Le nuove percentuali sono state introdotte al fine di salvaguardare l'invarianza del prelievo complessivo gravante sulla società e sul socio a seguito della riduzione dal 27,5% al 24% dell'aliquota ires, garantendo che la tassazione teorica complessiva sugli utili d'impresa (ires pagata dalla società più irpef pagata dal socio sul dividendo o plusvalenza) sia pari al 43% (aliquota marginale massima irpef) del reddito lordo della società.

Si rammenta che è considerata qualificata la partecipazione che rappresenti: *per le società non quotate*, il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o il 25% di partecipazione al capitale; *per le società quotate*, il 2% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o il 5% di partecipazione al capitale.

#### 2. Le nuove percentuali di concorso al reddito dei dividendi

I dividendi e i proventi assimilati, derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio dei soggetti ires, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo, nell'esercizio in cui sono percepiti:

a) delle persone fisiche, che non le detengono nell'esercizio d'impresa e che sono relative a quote qualificate, nella misura del **58,14%**; resta ferma l'imposta sostitutiva del 26% sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate;

b) degli imprenditori individuali, delle società semplici e delle società di persone nella misura del **58,14%** del loro ammontare, indipendentemente dal fatto che la quota sia qualificata o no,

restando ancora valide le percentuali di imponibilità del 40% (in relazione agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007) e del 49,72% (in relazione agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016);

c) degli enti non commerciali nella misura del **100%**;  
restando ancora valida la percentuale di imponibilità del 77,78% in relazione agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Il D.M. stabilisce che, a partire dalla data delle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto percettore, i dividendi distribuiti si considerano formati prima dagli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (imponibili al 40%) e poi da quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibili al 49,72%).

Quando, invece, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate quelle formate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Al fine di dar conto all'amministrazione finanziaria della corretta applicazione di tale stratificazione, sono previsti specifici obblighi informativi nel modello Unico (quadro RS) e nella certificazione degli utili percepiti.

### **3. Le nuove percentuali di concorso al reddito per plusvalenze e minusvalenze**

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del **58,14%** per:

- a) i soggetti percipienti che trasferiscano quote qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali);
- b) gli imprenditori individuali e società di persone allorché sussistano i presupposti per la *participation exemption*.

Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2017 o in relazione a corrispettivi percepiti a decorrere dalla stessa data.

La combinazione delle decorrenze per i dividendi e le plusvalenze rende conveniente:

- cedere le partecipazioni entro il 31 dicembre 2017 per usufruire della minor percentuale di imposizione del 49,72%;
- in caso di cessione successiva al 31 dicembre 2017 (imponibile al 58,14%), incassare i dividendi relativi ad utili prodotti fino al 31 dicembre 2016 (imponibili al 49,72%) prima di effettuare la cessione.

Anche le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate sono soggette all'imposta sostitutiva del 26%, percentuale che pare aver perso ogni senso pratico o logica equitativa. Infatti, nel caso di plusvalenze o dividendi tassati con l'aliquota marginale del 43%, la tassazione effettiva sarà del 25% (ovvero il 43% del 58,14%) per le qualificate, a fronte del 26% per le non qualificate; nel caso di applicazione dell'aliquota marginale minima del 23%, invece, la tassazione effettiva per dividendi e plusvalenze qualificate sarà del 13,37%.

19 luglio 2017